



*Comune di  
Castiglione della Pescaia  
(Grosseto)*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DELLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

%%%%%%%%%

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_  
nella seduta del \_\_\_\_\_

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere dei gatti liberi nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale.

Riconoscendo il gatto quale essere senziente, dotato della capacità di sensazione, in grado cioè di percepire il dolore ed il piacere, provare interesse e sofferenza, sperimentare ansia e paura.

### **Art. 2 - Definizione dei termini**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti non riconducibile ad un proprietario.
2. Ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. n. 59/2009 si configura come "colonia felina" l'insieme dei gatti che vivono in libertà legati stabilmente con il territorio e con l'uomo, in numero non inferiore a 5 (cinque), con la presenza sia di femmine che di maschi, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "responsabile della colonia felina"

### **Art. 3 - Compiti dell'Azienda Sanitaria**

1. Il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est verifica, su richiesta del Comune, che la collocazione ed il punto di alimentazione di colonie feline di nuovo riconoscimento siano compatibili con l'igiene urbana. Inoltre provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi catturati dai soggetti affidatari della tutela delle colonie, che provvedono anche alla loro successiva reimmissione nelle colonie di provenienza.
2. Su richiesta del Comune, di Associazioni o di Forze dell'Ordine il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est effettua vigilanza per la tutela del benessere dei felini sinantropi costituenti la colonia, in particolare in caso di manifestazioni cliniche che possano essere ricondotte a zoonosi, e nei casi di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari.

### **Art. 4 - Gestione delle Colonie Feline**

1. Il Comune redige una mappa delle aree pubbliche o aperte al pubblico frequentate da colonie di gatti e individua, in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est, punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie.
2. Le Associazioni di volontariato senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o singoli volontari che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale devono inoltrare richiesta al Comune (modello Allegato 1).
3. Il Comune, con atto formale, affida la tutela e la cura delle colonie ai richiedenti, individuando il territorio frequentato dalla colonia e le modalità per il rispetto delle condizioni igieniche e del decoro del territorio.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico.
5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

6. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'affidamento dei gatti liberi da parte di soggetti privati, individuati come "Responsabile di colonia felina" quale prevenzione contro il randagismo e l'abbandono.
7. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come "responsabili delle colonie feline", si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
8. La gestione della colonia felina è consentita solo agli iscritti all'elenco dei responsabili delle colonie feline (Associazioni o volontari) istituito presso l'Ufficio Ambiente del Comune e che risultano affidatari con atto formale.
9. In caso di assenza del titolare della colonia questa potrà essere accudita da altro soggetto delegato dal responsabile che è tenuto ad esibire l'atto di affidamento formale in caso di controllo.
10. Il volontario che accudisce la colonia felina è tenuto ad informare tempestivamente gli Uffici competenti sulla eventuale presenza di focolai infettivi per consentire agli Enti territoriali preposti, di intervenire con la profilassi e le terapie opportune.
11. I volontari sono tenuti a fornire, tramite i moduli messi a disposizione dall'Ufficio Ambiente, notizie in merito all'individuazione del sesso dei componenti della colonia felina provvedendo ad eseguire i programmi di sterilizzazione da effettuarsi a cura del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est Tale comportamento consentirà di monitorare e censire le colonie feline presenti sul territorio comunale.
12. Ogni volontario è responsabile della buona gestione della sua colonia felina, è pertanto fatto divieto di interferire nella gestione delle colonie assegnate ad altro volontario.
13. E' fatto assoluto divieto, in luogo pubblico, a salvaguardia del decoro urbano, di realizzare rifugi di fortuna per i felini appartenenti alla colonia.
14. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la responsabilità della colonia felina al volontario per motivate e gravi carenze nella gestione della colonia stessa o per inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.
15. Il Comune, al fine di combattere il randagismo e contenere il proliferare della popolazione felina, può incentivare le sterilizzazioni con propri Piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione effettuata di concerto con la USL Toscana Sud Est e/o proponendo apposita convenzione con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto.

#### **Art. 5 - Alimentazione dei gatti**

1. I titolari di colonia felina sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
2. Il cibo deve essere somministrato una sola volta al giorno, ad integrazione della dieta naturale, per evitare l'insorgenza di alterazioni fisiologiche, rispettando e favorendo il suo istinto di predatore di roditori minori, preferibilmente dalle ore 7:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
3. Il cibo deve essere somministrato utilizzando idonei recipienti, che successivamente al loro utilizzo andranno recuperati dal volontario, il quale inoltre dovrà essere presente durante l'alimentazione dei gatti e provvedere successivamente alla rimozione dei recipienti utilizzati e degli eventuali residui di cibo sparsi al suolo.
4. Nel sito di alimentazione potrà essere presente con continuità, un piccolo recipiente trasparente contenente acqua.

#### **Art. 6 – Divieti**

1. E' assolutamente vietato utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastica, metalli e materiale esplosivo, tesi a causare danno ai soggetti facenti parte delle colonie feline.
2. Detenere, utilizzare e abbandonare alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che li ingerisce.

### **Art. 7 - Vigilanza**

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Regolamento gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, le Guardie Ambientali Volontarie e le Guardie Zoofile e, per le proprie competenze di legge, il personale del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est.

### **Art. 8 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa in vigore:

- L.R.T. n. 59/2009 e s.m.i.
- artt. 544 bis e 544 ter C.P.
- Legge 281/1991 e s.m.i.